

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana



Prot. n. 19956 /79.11.11 del 16 GIU. 2011 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento della Funzione pubblica
e del Personale

PALERMO

Rif. nota prot. 46404 del 15 marzo 2011

Oggetto: Lavoro - Assunzioni obbligatorie ex L.r. n.68/1999 - Centralinisti telefonici non vedenti - Quota di riserva - Quesito.

1. Con la nota suindicata viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di procedere all'assunzione di centralinisti non vedenti, ai sensi della legge regionale 7 maggio 1976, n.60, anche in eccedenza rispetto alla quota di riserva prevista dall'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Rappresenta codesto Dipartimento che questo Ufficio, con il parere n.181 del 3 dicembre 2009, relativo all'applicabilità del divieto di assunzioni di cui all'art.1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n.25 ai familiari delle vittime della mafia ed as-



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 - mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it

MM

WDB

similati e ai centralinisti ciechi, ha precisato che il blocco delle assunzioni non trova applicazione nei confronti dei primi in quanto l'art.4 della L.r. n.20 del 1999 è norma di carattere eccezionale, che attribuisce agli stessi un diritto soggettivo immediatamente azionabile, mentre per quanto attiene alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, queste sono da ritenere comunque escluse dal predetto blocco nei limiti fini del rispetto della quota di riserva prevista dall'art.3 della legge n.68 del 1999.

Ritiene invece codesto Dipartimento che la normativa relativa all'assunzione di centralinisti non vedenti, contenuta nella citata legge regionale n.60 del 1976 e nell'art.4 della legge n.113 del 1985, prevede l'assunzione dei soggetti *de quibus* anche in eccedenza al limite della quota d'obbligo.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

Sembra anzitutto opportuno effettuare talune brevi considerazioni sul parere n.181 del 2009 richiamato da codesta Amministrazione.

Con il suddetto parere questo Ufficio è stato chiamato ad esprimersi sul blocco delle assunzioni disposto dall'art.1, comma 10, della L.r. n.25 del 2008.

In particolare allo Scrivente veniva chiesto di chiarire se il blocco delle assunzioni previsto dalla legge regionale sopra citata trovasse applicazione anche con riferimento alle assunzioni dei familiari delle vittime della mafia e "assimilati", intendendo per tali le assunzioni obbligatorie della categorie protette previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68 e quelle dei centralinisti ciechi previste dalla L.r. 7 maggio 1976, n.60.

Nel rendere il suddetto parere si affermava che la "*categoria delle assunzioni dei familiari delle vittime della mafia*" andava trattata separatamente rispetto a quella delle "as-

ML
WB



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 - mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it

sunzioni obbligatorie delle categorie protette”, presentando peculiarità tali da imporre un approccio del tutto diverso, per il carattere eccezionale della norma che le prevede (cfr. art.4 L.r. 13 settembre 1999, n.68).

Con riguardo alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette si precisava poi che, a seguito di interventi delle competenti autorità statali, le stesse sono da ritenere escluse dalla normativa limitativa delle assunzioni- prevista a livello statale dall'art.17, comma 7, legge 30 agosto 2009, n. 102 - nei limiti del completamento della quota d'obbligo di cui all'art.3 della legge n.68 del 1999.

Ciò in quanto, come chiarito nel citato parere e nel successivo n.27.11.2010 del 10 maggio 2010, poiché la legge n.68 del 1999, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, è normativa statale, che richiede uniforme applicazione sul territorio nazionale, occorre attenersi alle disposizioni dettate in materia dalle autorità statali (cfr. per tutte Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n.6 del 14 dicembre 2009).

Con riguardo, infine, alle assunzioni dei centralinisti ciechi lo Scrivente si limitava a precisare che il blocco delle assunzioni disposto dal citato art.1 della L.r. n. 25 del 2008 non può avere ad oggetto i centralinisti ciechi la cui assunzione è disciplinata da norme differenti (legge 29 marzo 1985, n.113 e L.r. 7 maggio 1976, n.60).

Passando ora all'esame dello specifico quesito posto con la richiesta in esame si osserva quanto segue.

La L.r. 7 maggio 1976 n. 60, recante “*Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi*” attribuisce al centralinista telefonico cieco non un semplice interesse legittimo,

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 – mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it

1/c
URB



bensì un diritto soggettivo all'assunzione, non diversamente da quanto previsto dalla normativa nazionale di cui all'art. 1, comma 5, della legge 28 luglio 1960 n. 778, e all'art. 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Cassazione civile, sez. lav., 17 dicembre 1998, n. 12648).

Più precisamente, ai sensi della legge n.113 del 1985, presupposto essenziale per l'assunzione di un non vedente in qualità di centralinista presso una Pubblica amministrazione è solo l'esistenza del relativo posto.

Con particolare riguardo al quesito in esame, va segnalato che la speciale protezione accordata dalla normativa in esame ai soggetti non-vedenti risulta anche indirettamente dai seguenti principi giurisprudenziali:

- la normativa sul blocco delle assunzioni del personale nelle Pubbliche amministrazioni non è applicabile nel caso di avviamento al lavoro dei centralinisti privi della vista, per i quali l'art. 3, comma 2, L. 29 marzo 1985 n. 113 dispone che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un soggetto non vedente "anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni" (Cons. St., Sez. V, 25 settembre 2000, n. 5070 ; 20 dicembre 1995, n. 1777);

- parimenti, la speciale normativa per il collocamento dei centralinisti ciechi è tale da portare deroga all'aliquota di legge posta per l'avviamento obbligatorio al lavoro degli appartenenti alle categorie protette (Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 1995, n. 1777, cit.).

Sotto il medesimo profilo - ossia della speciale tutela accordata dalla legge ai non vedenti - va considerato anche l'art. 2 della L.r. n. 60 del 1976, il quale espressamente chiarisce che *"Le assunzioni di personale, che comunque non abbia superato il 55° anno d'età, di cui all'art. 1, vengono effettuate per chiamata diretta, previo rilascio di apposito*

MM.
RDB



certificato di avviamento al lavoro da parte dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, anche in soprannumero ai posti in organico od anche fuori organico".

Per quanto sopra considerato e atteso che l'art. 2 della L.r. n. 60/1976 prevede espressamente la possibilità di assumere anche in soprannumero il centralinista non vendente (cfr. ex plurimis: TAR Palermo, sez. II, 27 giugno 2003, n.2856), lo Scrittore condivide l'orientamento espresso da codesto Dipartimento con la sola precisazione che le scelte gestionali sono da ascrivere unicamente all'Amministrazione attiva che nell'esercizio di tali scelte può solo avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione consultiva.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrittore.


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

Maria Rosa Brancato

M. Mattarella

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato, tel 091.70747910 – mariarosa.brancato@ull.regione.sicilia.it